



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

---

**N. 77 del 24.07.2012**

**OGGETTO : Modifica del regolamento per l'istituzione e la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2012- Proposta al Consiglio Comunale. ESEGUIBILE.**

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 14.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco	X	
ALLOCCA GIUSEPPE	X	
CAPRIO VINCENZO	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
MARIANI MICHELANGELO	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del V. Segretario Generale dr. Antonio Del Giudice, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. 18664 del 24.07.2012;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

### DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**

**F.TO ing. Antonio Sodano**

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**

**F.TO dr. Antonio Del Giudice**

---

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano 24.07.2012**

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

**Dr.ssa Giuseppa Capone**

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.07.2012 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, li 24.07.2012

f.to Il messo comunale

**F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII**

**dr.ssa Giuseppa Capone**

---

**ESECUTIVITA'**

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il\_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

f.to Giuseppa Capone



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

Settore: Ragioneria, Controllo di gestione, Entrate tributarie

Ufficio: Tributi

**COPIA** PROPOSTA Deliberazione di Giunta Comunale prot. n. 18664 del 24/7/2012

**OGGETTO: Modifica del regolamento per l'istituzione e la variazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2012 – Proposta al Consiglio Comunale.**

*Parere in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

**f.to Il responsabile del settore**

dott. Pier Paolo Mancaniello

*Parere in ordine alla regolarità contabile:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

**f.to Il responsabile del servizio Finanziario**

dott. Pier Paolo Mancaniello

## L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

dott. prof. Francesco Esposito Alaia

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296 del 27.12.2006, prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono determinare l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto ministeriale 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO che lo stesso articolo di cui sopra stabilisce che i regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

DATO ATTO CHE l'art. 53, comma 16, della legge finanziaria n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge finanziaria n. 448 del 28/12/2001, prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011, con il quale è stato differito al 31 marzo 2012 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater del D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 14/2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 30/06/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/6/2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

CONSIDERATO CHE, con deliberazione di C.C. n. 36 del 23/4/2007, è stato approvato il regolamento per la determinazione dell'addizionale IRPEF e determinata l'aliquota dell'addizionale medesima per l'anno 2007 nella misura dello 0,2 per cento e che tale aliquota è stata prorogata anche per gli anni 2008, 2009 e 2010;

PRESO ATTO CHE, con deliberazione di C.C. n. 41 del 16/6/2001, è stata determinata l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2011 nella misura dello 0,4%;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, consente ai Comuni di incrementare l'addizionale, a decorrere dall'anno 2012, sino a concorrenza della misura massima dello 0,8%, determinata dal decreto legislativo istitutivo dell'addizionale;

RISCONTRATO CHE lo stesso comma sopra citato consente ai Comuni di stabilire una pluralità di aliquote utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF, nel rispetto del principio di progressività;

CONSIDERATO CHE l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito individuato con decreto ministeriale 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento; in mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le deliberazioni hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento;

PRESO ATTO CHE le recenti manovre di finanza pubblica hanno comportato ingenti tagli alle risorse comunali;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria (IMU), i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RISCONTRATA la necessità di garantire il rispetto degli equilibri del bilancio di previsione 2012;

RILEVATO CHE, pertanto, risulta opportuno rimodulare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, determinando le seguenti aliquote diversificate secondo gli stessi scaglioni di reddito applicati dalla legge statale all'IRPEF, in maniera tale da garantire la progressività dell'imposta:

- 0,55 per cento, per i redditi sino ad € 15.000,00;
- 0,65 per cento, per i redditi da € 15.001,00 ad € 28.000,00;
- 0,70 per cento per i redditi da € 28.001,00 ad € 55.000,00;
- 0,75 per cento, per i redditi da € 55.001,00 ad € 75.000,00;
- 0,80 per cento, per i redditi oltre € 75.000,00;

RITENUTO opportuno, altresì, avvalersi della facoltà di introdurre una soglia di esenzione dall'addizionale, prevista dall'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, pari ad € 7.500,00, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto

del quale l'addizionale non è dovuta e tenendo conto che, in caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito imponibile totale, così come precisato dal su richiamato comma 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 138/2011;

RISCONTRATA la necessità di modificare il regolamento per l'istituzione e la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 23/4/2007, così come riportato nell'allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 446/1997;
- il D.Lgs. n. 360/1998;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 296/2006;
- il regolamento per l'istituzione e la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 23/4/2007;
- il D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazione, in L. n. 148/2011;
- il D.M. del 21/12/2011;
- il D.L. n. 214/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 14/2011;
- il D.M. del 20/6/2012;

#### PROPONE DI DELIBERARE

- di modificare, per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza dall'anno 2012, il regolamento per l'istituzione e la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come da allegato, in maniera tale da far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che nella modifica del regolamento si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2012;
- di incaricare il Responsabile del Settore dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.



CITTA' DI MARIGLIANO  
(Provincia di Napoli)  
SETTORE RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE, ENTRATE TRIBUTARIE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA  
VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

(IN VIGORE DAL 1/1/2012)

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita nel rispetto dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme legislative in vigore.

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale, diversificate secondo gli stessi scaglioni di reddito applicati dalla legge statale all'IRPEF, in maniera tale da garantire la progressività dell'imposta, sono così determinate:
  - 0,55 per cento, per i redditi sino ad € 15.000,00;
  - 0,65 per cento, per i redditi da € 15.001,00 ad € 28.000,00;
  - 0,70 per cento per i redditi da € 28.001,00 ad € 55.000,00;
  - 0,75 per cento, per i redditi da € 55.001,00 ad € 75.000,00;
  - 0,80 per cento, per i redditi oltre € 75.000,00;
2. Le deliberazioni delle aliquote sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione, ai fini della pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Ai fini dell'efficacia delle deliberazioni dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento; in mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le deliberazioni hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento.

### **Articolo 3**

#### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, nonché dell'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni in L. n. 148/2011, la soglia di esenzione dall'addizionale viene fissata in € 7.500,00, determinata in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, in caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al totale del reddito imponibile.

### **Articolo 4**

#### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 1, comma 3, sia effettuata non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

### **Articolo 5**

#### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia.